



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO INTERNO

PER LE ATTIVITÀ

DEL

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (1992)¹.

¹ *In Rassegna forense, 1992, 135*

TITOLO I

Insediamiento del Consiglio Nazionale Forense

1. – La prima seduta successiva alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

2. – L'ordine del giorno relativo alla convocazione deve prevedere unicamente la nomina del Presidente, dei due Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere.

3. – La nomina del Presidente è fatta a scrutinio segreto. Risulta eletto il consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Se nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta nei tre primi scrutini, si procede ad ulteriori votazioni di ballottaggio fra i due consiglieri che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.

4. – Avvenuta la nomina del Presidente, la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede, con distinte votazioni a scrutinio segreto, nell'ordine, alla nomina dei Presidenti, del Segretario e del Tesoriere.

Si applicano per l'elezione le disposizioni stabilite nell'art. 3.

5. – Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del consigliere che la ricopre, si provvede alla sostituzione con le modalità previste nell'art. 3.

TITOLO II

Funzionamento del Consiglio Nazionale Forense

CAPO I

Disposizioni generali

6. – Il Presidente rappresenta, dirige, presiede il Consiglio Nazionale Forense e ne coordina l'attività.

Nel caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per iscrizione all'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

La presidenza di singole sedute giurisdizionali o amministrative può essere delegata anche verbalmente dal Presidente all'uno o all'altro dei Vice Presidenti.

Nel caso di assenza o di incompatibilità del Presidente e di entrambi i Vice Presidenti, la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per iscrizione nell'albo, presente alla seduta, in conformità con quanto previsto nell'art.16 d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n.382².

² *Comma aggiunto con delibera 14 maggio 1999.*

7. – Il Segretario assiste il Presidente, sovrintende al personale, organizza e dirige gli uffici, ne sorveglia il funzionamento, cura con il supporto del personale degli uffici la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e ogni formalità connessa ai procedimenti giurisdizionali e agli affari amministrativi.

Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte da un consigliere designato anche verbalmente dal presidente (della seduta).

8. – Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dovuti dagli Ordini circondariali e di ogni altra entrata, amministra i fondi esistenti, provvede alle spese e a quant'altro occorra per il funzionamento degli uffici nei modi e termini stabiliti dal Consiglio.

Il Tesoriere predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo che debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Il conto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che certifichi la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dello stesso conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, eletti tra i componenti del Consiglio Nazionale

Forense, nella seduta del mese di gennaio di ogni anno. I revisori durano in carica un anno, ma possono essere rieletti.

CAPO II

Delle sedute giurisdizionali

9. – Prima dell'inizio di ogni anno solare, il Consiglio fissa il calendario delle sedute giurisdizionali.

Il calendario può essere variato con deliberazione del Consiglio, ove se ne ravvisi l'opportunità. È consentito al Presidente di convocare il Consiglio in seduta giurisdizionale straordinaria per la trattazione di ricorsi nel caso di particolare urgenza.

10. – Il Presidente forma l'ordine del giorno di ogni seduta giurisdizionale e nomina un relatore per ogni ricorso.

Quando il relatore sia impedito, il Presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve sostituirlo.

11. – L'ordine del giorno, formato e sottoscritto dal Presidente, viene comunicato a tutti i consiglieri con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della seduta cui si riferisce.

CAPO III

Delle sedute amministrative

12. – Le sedute amministrative del Consiglio sono convocate dal Presidente.

Le sedute amministrative si svolgono, di regola, in Roma nella sede del Consiglio Nazionale Forense ma, con deliberazione dello stesso Consiglio, possono essere tenute in altre località.

In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente di convocare sedute amministrative straordinarie nella sede del Consiglio o in altre sedi.

13. – Vista la natura di giudice speciale ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, dell'art. 21 del d.lgs.lgt. n. 382 del 23 novembre 1944 e degli artt. 35 e 36 della L. n. 247 del 31 dicembre 2012, ogni anno il Presidente del Consiglio Nazionale Forense convoca i Presidenti degli Ordini circondariali degli Avvocati, che si riuniscono in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, alla presenza del

Presidente della Repubblica, dei Rappresentanti delle Istituzioni parlamentari, del Presidente della Corte costituzionale, del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministro della Giustizia e degli Alti rappresentanti delle magistrature. Interviene il Ministro della Giustizia e il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Possono intervenire il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e gli Alti rappresentanti delle Istituzioni parlamentari.

L'assemblea per l'inaugurazione dell'anno giudiziario si riunisce nel periodo tra gennaio e maggio di ogni anno.

14. – Il Presidente forma l'ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna seduta amministrativa e designa per ogni affare uno o più relatori.

L'ordine del giorno sottoscritto dal Presidente, con l'indicazione degli affari da trattare e il nome dei relatori, è comunicato a tutti i consiglieri mediante lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della seduta.

In casi di particolare urgenza il Presidente può, in qualsiasi momento, convocare sedute amministrative mediante telegramma o mediante telefax spedito almeno 24 ore prima. Medesimamente può integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata.

Ciascun consigliere può proporre al Consiglio l'iscrizione nell'ordine del giorno di un argomento. Qualora il Presidente non ritenga di accogliere la richiesta, spetta al Consiglio di presidenza decidere su detta iscrizione nell'ordine del giorno di una successiva seduta. Se l'istanza proviene da almeno cinque consiglieri, il Presidente deve disporre l'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della seduta successiva.

15. – Il Presidente comunica al Ministro della Giustizia, con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 14, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta amministrativa, che ritiene di particolare interesse per l'Avvocatura.

Il Ministro, se intende partecipare alla trattazione, ne informa il Presidente.

Qualora il Ministro della Giustizia chieda che uno o più argomenti di

interesse della giustizia siano discussi dal Consiglio Nazionale Forense, il Presidente inserisce detti argomenti nell'ordine del giorno di una seduta amministrativa, dandone comunicazione al Ministro, perché vi partecipi.

16. – Tutte le determinazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

CAPO IV Dell'Ufficio di presidenza

17. – L'Ufficio di presidenza è organo consultivo del Consiglio Nazionale Forense e del suo Presidente.

18. – L'Ufficio di presidenza si compone del Presidente, dei due Vice Presidenti, del Consigliere Tesoriere e del Consigliere Segretario.

19. – L'Ufficio di presidenza esprime il proprio avviso sulle questioni attinenti all'organizzazione dell'attività di indirizzo giurisdizionale, amministrativo e culturale del Consiglio e al funzionamento degli uffici.

20. – Il Presidente convoca e presiede l'Ufficio di presidenza ed è tenuto a convocarlo ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due membri, con indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spediti almeno il giorno precedente alla riunione.

21. – E in facoltà del Presidente di chiamare a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, senza diritto di voto, altri consiglieri o persone esperte delle materie da trattare.

22. – Le riunioni dell'Ufficio di presidenza sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le determinazioni dell'Ufficio di presidenza sono prese a maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

CAPO V Delle commissioni

23. – È istituita la commissione consultiva.

La commissione consultiva si compone di un consigliere coordinatore e di altri quattro consiglieri nominati dal Consiglio nella prima seduta plenaria di ogni anno.

24. – La commissione consultiva è convocata e presieduta dal coordinatore o da un suo delegato.

La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita ai componenti almeno dieci giorni prima della riunione.

25. – La commissione consultiva esprime pareri sulle questioni sottoposte al Consiglio Nazionale Forense dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, da altri enti e associazioni o da singoli iscritti agli albi forensi, tramite, di regola, i rispettivi Consigli dell'Ordine di appartenenza.

Il coordinatore della commissione consultiva affida l'istruttoria d'ogni affare a trattare a uno o più relatori, che ne riferiscono alla commissione.

26. – Il Consiglio istituisce una o più commissioni permanenti di studio e ne determina i compiti.

Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

a) commissione per le attività culturali;

b) commissione per le attività legislative;

c) commissione per l'accesso alla professione e formazione professionale;

d) commissione per la revisione delle tariffe forensi;

e) commissione per i rapporti internazionali³.

f) commissione per lo studio delle problematiche del settore penale⁴.

³ Delibera 15 luglio 1999.

⁴ Delibera 16 luglio 2004.

27. – Ogni commissione è composta da un coordinatore e da un numero di membri stabilito dal Consiglio Nazionale Forense all'atto della costituzione.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense è membro di diritto di ogni commissione.

Le commissioni sono convocate e presiedute dal coordinatore o, in caso di assenza o impedimento, dal componente più anziano per iscrizione nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense può convocare le commissioni e, se presente alla riunione, ne assume la presidenza.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni altri consiglieri, nonché persone esperte delle singole problematiche.

28. – Alla commissione per le attività culturali sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere e sviluppare la cultura giuridica e forense sui temi interessanti l'Avvocatura;

b) esprimere proposte e valutazioni in ordine all'organizzazione, alla partecipazione o al patrocinio del Consiglio di convegni sui temi di cui alla precedente lettera a);

c) studiare i problemi concernenti la rivista «Rassegna forense» in particolare quelli del suo contenuto e della sua divulgazione, proporre le possibili soluzioni, anche in riferimento agli accordi relativi all'edizione della rivista medesima.

29. – Alla commissione per le attività legislative sono attribuiti i seguenti compiti:

a) curare i rapporti con le istituzioni politiche e sociali e, in particolare, con gli organi legislativi, con il Governo e con i partiti;

b) seguire l'iter dei progetti di legge interessanti l'Avvocatura e l'esercizio della professione presso le Camere, sollecitare l'esame e l'approvazione della legge sull'ordinamento professionale e sulle società professionali;

c) proporre al Consiglio le iniziative opportune per favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Avvocatura.

30. – Alla commissione per l'accesso alla professione e alla formazione professionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) curare i rapporti con l'Università e con gli organismi politici, governativi e parlamentari per la revisione dei corsi

universitari e per l'istituzione di corsi post-universitari e di specializzazione;

b) promuovere e curare i rapporti con i Consigli dell'Ordine periferici per la soluzione dei problemi relativi all'accesso alla professione e alla formazione professionale;

c) realizzare studi e programmi concernenti le scuole forensi e esami di abilitazione all'esercizio professionale.

31. – Alla commissione per la revisione delle tariffe forensi è attribuito il compito di provvedere agli studi per la revisione delle tariffe forensi, di predisporre la redazione delle deliberazioni che il Consiglio dovrà adottare, d'intrattenere i rapporti con il Ministero della Giustizia e ogni altro organo ed ente chiamato a concorrere all'approvazione delle tariffe.

CAPO VI

Del Centro

per la Formazione degli Avvocati

31-bis. – Il Centro per la Formazione degli Avvocati contribuisce allo sviluppo della cultura professionale dell'Avvocatura, mediante lo studio e la ricerca in tema di formazione e di aggiornamento degli avvocati; promuove e coordina le scuole di formazione e le attività di aggiornamento; approva gli statuti e i regolamenti delle scuole forensi; determina gli indirizzi funzionali e didattici delle singole scuole e dei criteri per il conseguimento di attestati attinenti alla formazione e all'aggiornamento; vigila sul funzionamento e sulla gestione delle scuole di formazione, nonché sulle attività di aggiornamento.

La sua attività e le sue attribuzioni sono regolate dallo statuto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense⁵.

⁵ Delibera 29 gennaio 1999.

TITOLO III

Organizzazione degli uffici

32. – Il Segretario del Consiglio Nazionale Forense sovraintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici.

33. – Presso gli uffici del Consiglio Nazionale Forense presta servizio personale alle dipendenze del Ministero

della Giustizia e personale assunto direttamente dal Consiglio Nazionale Forense.

34. - Il Consiglio Nazionale Forense procede all'assunzione del personale tramite pubblico concorso.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assunto direttamente dal Consiglio Nazionale Forense è determinato come da separato regolamento.